



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2907/2024

Oggetto: CANTIERE NAVALE DI CAMOGLI S.R.L., VIA SCALO 10, CAMOGLI. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RELATIVA AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA EURO 960,00.

In data 13/11/2024 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visti

il Bilancio di Previsione 2024/2026, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 34 del 15/12/2023;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l’art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto “D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA”;

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente al comparto emissioni in atmosfera:

la Parte V, Titolo I, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante “Norme in materia di qualità dell’aria e di autorizzazioni ambientali”;

relativamente al comparto scarichi:

la Parte III del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

il Regolamento Regionale n. 4/2009 recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”;

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Premesso che

con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 39059 in data 18.06.2024 è pervenuta dal S.U.A.P. del Comune di Camogli istanza di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dal Cantiere Navale di Camogli S.r.l., per i comparti scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale, emissioni in atmosfera ed acustica al fine di riavviare l’attività di riparazione e manutenzione di piccole imbarcazioni, generalmente da diporto, presso il porticciolo di Camogli, in Via Scalo 10;

in allegato alla istanza di A.U.A., la Società ha presentato, altresì, un piano di prevenzione e di gestione acque di prima pioggia e di lavaggio (PPG), ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Regionale n. 4/2009;

dall’esame formale della modulistica pervenuta è emerso che la Società intendeva richiedere l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via ordinaria (scheda C), ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

all’istanza risulta allegato il relativo pagamento degli oneri istruttori pari a € 600,00 (seicento), ma non è stata allegata la necessaria relazione tecnica firmata e timbrata da tecnico abilitato, come previsto dall’art. 269 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

pertanto, con nota protocollo n. 40753 del 25.06.2024, la Città Metropolitana di Genova ha comunicato l'irricevibilità dell'istanza, chiedendo di perfezionare la stessa inoltrando la dovuta documentazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera. Con la sopraccitata nota sono stati interrotti i termini procedurali, comunicando che sarebbero iniziati a decorrere ex novo al ricevimento di quanto richiesto tramite S.U.A.P.;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana con n. 41697 del 28.06.2024 è pervenuta dal S.U.A.P. la documentazione mancante. La stessa era stata anticipata dal consulente della Cantiere Navale di Camogli S.r.l. con nota assunta a protocollo con n. 40866 del 26.06.2024;

i termini procedurali decorrono dal 28.06.2024, data di ricevimento dal S.U.A.P. della suddetta documentazione, come previsto dal D.P.R. 59/2013;

dal momento che l'istanza, per quanto di competenza della scrivente amministrazione, risultava completa, con nota protocollo n. 44063 del 10.07.2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento relativo al rilascio dell'A.U.A. sopraccitata, per i comparti emissioni in atmosfera, scarichi ed acustica ed è stata convocata la conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, alla quale sono stati chiamati a partecipare per gli aspetti di rispettiva competenza, il Comune di Camogli e la ASL 3 Genovese;

Con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento, nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma in 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 150 giorni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia;

Atteso che

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 44412 del 11.07.2024 ASL 3 Genovese ha richiesto il pagamento degli oneri istruttori, ai fini dell'espressione del parere igienico sanitario;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 44538 del 11.07.2024 la Società ha trasmesso l'attestazione del versamento dovuto ad ASL 3 Genovese;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 50189 del 09.08.2024 il Comune di Camogli ha rappresentato criticità in materia edilizia e paesaggistica;

a seguito della disamina della documentazione nel merito, con nota protocollo n. 50631 del 13.08.2024 la scrivente amministrazione ha provveduto ad attivare la procedura di cui all'art.10 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., sospendendo i termini procedurali, sulla base delle seguenti considerazioni:

relativamente al comparto scarichi

A) è stato fatto presente che l'attività svolta presso l'insediamento in oggetto non rientra tra quelle di cui all'art. 7 del R.R. n. 4 del 10 Luglio 2009 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne", per le quali deve essere approvato il "Piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio";



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Tale predisposizione risulterebbe necessaria in caso di adesione all'autorizzazione alle emissioni in via generale, ai sensi dell'art. 272 D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., in base a quanto previsto dalla D.G.R. 808/2020. In considerazione del fatto che nell'istanza di A.U.A. è stata chiesta autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si è ritenuto che l'attività non rientrasse nell'obbligo del PPG, ai sensi del R.R. n. 4/2009, ed è stato pertanto comunicato che non si sarebbe proceduto ad approvare il PPG in quanto non dovuto;

B) è stato chiesto di adeguare il progetto inviando un elaborato grafico dell'area esterna interessata e di integrare la documentazione allegata all'istanza con una relazione che descrivesse più dettagliatamente:

- le operazioni/attività che generano reflui e le relative modalità operative di gestione;
- le modalità e le procedure di sicurezza adottate per le attività di manutenzione delle imbarcazioni, comprese le modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti;
- le modalità di gestione delle acque di sentina;
- le caratteristiche dell'area di deposito dei rifiuti prodotti dalle manutenzioni e loro gestione;
- elenco degli eventuali prodotti chimici e detergenti utilizzati per il lavaggio e manutenzione delle imbarcazioni indicandone gli usi specifici ed allegando le relative schede di sicurezza;

C) nel prospettare alla Società possibili soluzioni alternative per la gestione delle acque, si è data infine informazione che, qualora non fosse stata richiesta l'attivazione dello scarico a mare relativo alle acque di prima pioggia, optando per una corretta gestione delle acque di dilavamento, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alle emissioni, sarebbe stato formulato apposito parere tecnico sulla gestione delle acque reflue e meteoriche, fornendo specifiche raccomandazioni, necessarie al fine di garantire una corretta ed efficiente gestione delle stesse, che sarebbero state richiamate nel provvedimento autorizzativo;

relativamente al comparto emissioni in atmosfera,

è stato chiesto di adeguare l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ridimensionando l'attività di verniciatura per quanto riguarda i consumi previsti di prodotti vernicianti con esclusione dell'applicazione a spruzzo, o adeguando il progetto con idonei sistemi di captazione e abbattimento delle emissioni;

Infine, in relazione a quanto rappresentato dal Comune di Camogli - Ufficio Edilizia Privata, con nota 0015415 del 09.08.2024, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova in pari data con n. 50189, circa l'esistenza di procedimenti di competenza del Comune in materia edilizia e paesaggistica in attesa di regolarizzazione presso il Comune stesso, è stato sottolineato che Città Metropolitana ha provveduto a convocare la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 59/2013, in quanto l'istanza presentata dalla Cantiere Navale di Camogli S.r.l. si riferiva esclusivamente ad autorizzazioni in materia ambientale e pertanto non si aveva contezza della situazione in essere presso il Comune stesso. Si faceva rilevare infatti che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 59/2013, nel caso concorrano più titoli autorizzativi da rilasciare, la conferenza dei servizi deve essere necessariamente indetta dal S.U.A.P. del Comune territorialmente competente;

con nota assunta a protocollo di questa amministrazione con n. 51629 del 22.08.2024 la Società ha fornito riscontro ai rilievi sollevati dal Comune di Camogli in data 09.08.2024 ed ha riscontrato la comunicazione di cui all'art.10 bis L.241/1990 e ss.mm.ii. con successiva nota assunta a prot. con n. 51888 del 23.08.2024, presentando correttivi al progetto oggetto di istanza;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con nota protocollo n. 53200 del 02.09.2024 la Città Metropolitana di Genova ha informato gli enti interessati al procedimento che la documentazione pervenuta soddisfaceva le richieste sotto il profilo strettamente ambientale avanzate dalla scrivente struttura. In particolare veniva comunicato che:

- la Società rinunciava al comparto scarichi e al PPG e che le acque sarebbero state gestite come rifiuti, facendo pertanto decadere la necessità di rilasciare l'autorizzazione relativamente a detto comparto;
- l'ufficio competente avrebbe eventualmente definito raccomandazioni gestionali in materia di acque reflue da inserire nell'A.U.A. rilasciata esclusivamente per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica;
- per quanto riguarda nello specifico le emissioni in atmosfera, le verniciature sarebbero state condotte esclusivamente a pennello e rullo per quantitativi che non eccederanno 250 kg/anno di C.O.V. contenuti nei prodotti vernicianti;

alla documentazione risultava altresì allegata la comunicazione già inviata al Comune di Camogli dal consulente di parte in data 22.08.2024, in relazione alla nota del Comune stesso del 09.08.2024, in ordine alla posizione della Società in materia edilizia;

pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, è stato chiesto al Comune di Camogli di chiarire se le modifiche proposte facessero venire meno anche le pregiudiziali comunicate con la già citata nota prot.n. 0015415 del 09.08.2024, in modo da consentire la prosecuzione del procedimento già avviato presso questa amministrazione con nota prot. n. 44063 del 10.07.2024, ai soli fini ambientali. Nel caso non fosse pervenuta alcuna comunicazione al riguardo, entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, si sarebbe ritenuta la non sussistenza di condizioni ostative da parte del Comune;

infine, per quanto concerne gli aspetti ambientali, è stato ricordato che il Comune è chiamato ad esprimersi anche sotto il profilo della materia acustica e che pertanto, in assenza di comunicazioni entro lo stesso termine di cui sopra, il parere sarebbe stato ritenuto acquisito favorevole senza condizioni;

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 53233 del 03.09.2024 la Società ha trasmesso integrazioni volontarie relative a nuovi elaborati planimetrici dello stabilimento sulla gestione delle acque;

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 55506 del 16.09.2024 il Comune di Camogli ha comunicato di ritenere esaustiva la documentazione depositata in materia urbanistico – edilizia;

con nota prot. n. 59995 del 08.10.2024 la scrivente amministrazione, nel prendere atto di quanto comunicato dal Comune per gli aspetti urbanistici ed edilizi, comunicava la prosecuzione del procedimento ai soli fini ambientali già avviato presso questa amministrazione, ribadendo quanto già espresso con nota prot. n. 53200 del 02.09.2024 circa il fatto che, a seguito della comunicazione n. 50631 del 13.08.2024 di preavviso di rigetto di cui all'art. 10bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in ordine all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per i comparti emissioni in atmosfera, scarichi in corpo idrico superficiale ed acustica, la Società ha rimodulato il progetto inizialmente presentato, dichiarando:

- di rinunciare alla richiesta di autorizzazione per il comparto scarichi idrici, nonché al PPG;
- che le acque saranno gestite come rifiuti;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- di rinunciare, per quanto concerne le emissioni in atmosfera, ad operazioni di verniciatura a spruzzo, che saranno eseguite esclusivamente verniciature a pennello e a rullo per quantitativi che non eccederanno i 250 kg/anno di C.O.V. contenuti nei prodotti vernicianti;

è stato ribadito infine che, alla luce di quanto sopra rappresentato, l'Autorizzazione Unica Ambientale sarebbe stata rilasciata limitatamente al comparto emissioni in atmosfera per attività a pennello e rullo, definendo raccomandazioni gestionali per quanto concerne la regimazione e gestione delle acque e rilevando infine che, non essendo pervenuto alcun parere da parte del Comune in materia acustica, lo stesso, in base alla normativa vigente, sarebbe stato assunto favorevole senza condizioni.

il Comune di Camogli non ha fatto pervenire alcuna ulteriore comunicazione al riguardo sugli aspetti di competenza;

con nota protocollo n. 65900 del 05.11.2024 la ASL 3 Genovese è stata informata che, non essendo pervenute valutazioni ostative, il parere è stato acquisito favorevole senza condizioni;

Preso atto che

come più sopra rappresentato, il Cantiere Navale di Camogli S.r.l. ha optato per una gestione delle acque meteoriche di dilavamento senza richiedere l'attivazione dello scarico a mare relativo alle acque di prima pioggia e per una gestione delle acque di lavaggio come rifiuto, non essendo pervenuta alcuna comunicazione ostativa né da parte dal Comune di Camogli né da parte della Società interessata, la Città Metropolitana di Genova ha confermato la prosecuzione del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per i soli comparti emissioni in atmosfera ed acustica, specificando altresì che nell'ambito del procedimento di autorizzazione alle emissioni sarebbe stato formulato apposito parere tecnico sulla gestione delle acque reflue di lavaggio e meteoriche, fornendo specifiche raccomandazioni, che sarebbero state richiamate nel provvedimento autorizzativo, necessarie al fine di garantire una corretta ed efficiente gestione delle acque stesse;

il tecnico incaricato ha redatto relazione tecnica di comparto per le emissioni in atmosfera inserita nell'apposito fascicolo informatico unitamente alla relazione di chiusura procedimento con prot. n. 65607 del 04.11.2024;

l'Ufficio Scarichi ha fornito parere contenente raccomandazioni in ordine alla gestione delle acque anch'esso inserito nell'apposito fascicolo informatico con prot. n. 65711 del 05.11.2024, unitamente alla relazione di chiusura procedimento;

dalle relazioni tecniche risulta quanto segue:

Descrizione dell'attività

Il Cantiere Navale di Camogli S.r.l. intende svolgere attività di riparazione e manutenzione di piccole imbarcazioni, generalmente da diporto, presso il porticciolo di Camogli, in Via Scalo 10.

Il ciclo produttivo del cantiere può essere ricondotto alle seguenti fasi lavorative:

- lavaggio delle carene svolto con idropulitrice nell'area delle lavorazioni con totale raccolta delle acque reflue;
- carteggiatura delle imbarcazioni mediante carteggiatrici dotate di aspirazione delle polveri;
- sgrassamento manuale mediante stracci;
- verniciatura esclusivamente a rullo o a pennello;
- piccole attività di taglio e finitura di parti in legno o vetroresina.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Relativamente al comparto delle emissioni in atmosfera, le attività più significative sono quelle riconducibili alla carteggiatura e il taglio legno, correlate ad operazioni di manutenzione e/o a fasi preliminari alla verniciatura, e appunto all'attività di verniciatura. Tutte le citate attività determinano emissioni di tipo diffuse.

Le lavorazioni meccaniche su legno, ormai sempre più marginali data la sempre maggior presenza di imbarcazioni in vetroresina, potranno essere svolte in un'area dedicata, adibita a falegnameria, o direttamente a bordo delle imbarcazioni.

In entrambi i casi saranno utilizzate attrezzature (quali ad esempio seghe circolari, carteggiatrici, frese, trapani) dotate di aspiratori per la captazione e il convogliamento in bidoni delle polveri prodotte.

L'attività di verniciatura sarà condotta all'aperto, con l'utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso a base solvente e a base acqua sino ad un quantitativo massimo di 250 kg/anno di C.O.V. contenuti nei prodotti vernicianti.

L'applicazione dei prodotti avverrà esclusivamente a pennello/rullo.

La fase di essiccazione non prevede particolari accorgimenti legati alla temperatura. Le attrezzature, una volta utilizzate saranno pulite mediante solvente organico.

Rilevato che

la Società è posizionata in un'area prospiciente all'abitato, nel porticciolo di Camogli, ad una decina di metri di distanza dalle civili abitazioni;

le attività maggiormente rilevanti sotto il profilo delle emissioni in atmosfera sono l'attività di verniciatura, con consumo previsto inferiore a 250 kg/anno di C.O.V. contenuti nei prodotti vernicianti, e l'attività di carteggiatura e taglio legno, condotta con dispositivi elettrici dotati di sistema di aspirazione e abbattimento delle polveri;

nello stabilimento non sono previste emissioni convogliate;

Ritenuto che

nei limiti dei consumi di prodotti vernicianti previsti, conformi ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti indicati ai punti 5.1 dell'Allegato 5 della D.G.R. 808/2020, le operazioni di verniciatura a pennello o rullo possano essere eseguite senza particolari precauzioni per l'inquinamento atmosferico;

non sia comunque ammesso l'utilizzo di prodotti vernicianti contenenti solventi organici clorurati o sostanze volatili appartenenti alle varie classi della tabella A1 e della tabella A2 di cui alla Parte II, Allegato I, Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed alle classi 1 e 2 della Tabella D di cui alla Parte II, Allegato I alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ad eccezione degli isocianati ammessi in quantità inferiore allo 0.5% nel catalizzatore;

la Società debba registrare i consumi di vernicianti in un apposito registro vidimato dalla Città Metropolitana di Genova;

che, in congruenza a quanto previsto dal punto 2 dell'allegato 5, punto 5.10 della D.G.R. Liguria n. 808/2020, eventuali lavorazioni meccaniche su legno o attività di trattamento superficiali oltre alla carteggiatura manuale, debbano essere eseguite con apparecchiature dotate di sistema di aspirazione e filtrazione per l'abbattimento delle polveri in base alle migliori tecniche disponibili;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

che, al fine di garantire un'efficiente gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque reflue derivanti dall'attività di lavaggio imbarcazioni svolta presso l'insediamento, siano impartite raccomandazioni gestionali relative al comparto acque;

Preso atto che la Città Metropolitana in data 24.07.2024 ha chiesto tramite BDNA alla Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs.159/2011; la stessa è stata rilasciata in data 25.07.2024;

Dato atto che sono stati corrisposti, tramite piattaforma PagoPa, gli oneri istruttori per il comparto emissioni in atmosfera pari a € 600,00 per il comparto acque pari a € 360,00;

Vista la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento inserita nel relativo fascicolo informatico con protocollo n. 66386 del 07.11.2024, unitamente alle relazioni tecniche di comparto;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Rosetta Sbarbaro, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2024/2026, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. come da allegato;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova.

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al Cantiere Navale di Camogli S.r.l. per l'attività di riparazione e manutenzione di imbarcazioni limitatamente alle emissioni in atmosfera generate da verniciatura a pennello e/o rullo con consumo previsto inferiore a 250 kg/anno di C.O.V. contenuti nei prodotti vernicianti, e da carteggiatura e taglio legno, condotta con dispositivi elettrici dotati di sistema di aspirazione e abbattimento delle polveri, che sarà svolta presso il sito di Via Scalo, 10, nel Comune di Camogli (Genova) sulla base delle istruttorie favorevoli da parte degli uffici competenti, con le prescrizioni riportate nella seguente parte dispositiva;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

DISPONE

per quanto in premessa specificato, fatti salvi eventuali diritti di terzi, di:

- a) rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 al Cantiere Navale di Camogli S.r.l., sito in Via Scalo 10, nel comune di Camogli, relativamente al comparto emissioni in atmosfera ed acustica;
- b) in assenza di un parere espresso da parte del Comune competente, di autorizzare l'attività per quanto concerne la materia acustica nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti;
- c) autorizzare alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. l'insediamento indicato nella planimetria allegata (Allegato A), che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. le attività di verniciatura dovranno essere eseguite esclusivamente a pennello/rullo e fino ad un quantitativo massimo di C.O.V. contenuto nei prodotti vernicianti pari a 250 kg/anno;
 2. tutte le operazioni di carteggiatura e lavorazioni su parti in legno dovranno essere eseguite esclusivamente manualmente e, se svolte con attrezzature elettriche, in presenza di idonei aspiratori per la captazione e l'abbattimento delle polveri. Per tali apparecchiature dovranno essere eseguite correttamente tutte le attività di manutenzione indicate nei libretti dei costruttori;
 3. la Società non potrà utilizzare prodotti contenenti solventi organici clorurati o sostanze volatili appartenenti alle varie classi della tabella A1 e della tabella A2 di cui alla parte II allegato I parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle classi 1 e 2 della tabella D di cui alla Parte II, Allegato I, alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ad eccezione degli isocianati ammessi in quantità inferiore allo 0.5%;
 4. la Società dovrà dotarsi di un registro, a fogli numerati e non staccabili, preventivamente vistato dalla Città Metropolitana, su cui annotare le seguenti informazioni:
 - a) data delle operazioni di verniciatura;
 - b) tipo di prodotto utilizzato con indicazione del tenore di C.O.V. contenuto;
 - c) quantitativo totale di prodotti vernicianti a base solvente e/o a base acquosa utilizzato per singola operazione;
 - d) quantitativo totale annuo di prodotti vernicianti e C.O.V. utilizzati.

Le dichiarazioni di cui al punto d) riguarderanno ogni anno solare (01.01 – 31.12) e dovranno essere annotate sul registro entro il 31.01 dell'anno successivo a quello riferimento della dichiarazione stessa.

Il registro dovrà essere conservato per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione presso lo stabilimento sito nel comune di Camogli e messo a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente provvedimento da parte del SUAP di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

RACCOMANDA CHE

al fine di garantire un'efficiente ed adeguata gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque reflue derivanti dall'attività di lavaggio imbarcazioni svolta nel piazzale esterno dell'insediamento sito in Via Scalo, 10, Camogli:

- le operazioni di lavaggio imbarcazioni siano svolte esclusivamente nell' area dedicata, dotata di sistema di raccolta delle acque reflue, come da "stato di progetto" (vedi planimetria Allegato A);
- durante precipitazioni piovose o quando le condizioni atmosferiche facciano presagire un rischio imminente di pioggia l'area esterna adibita all'attività di lavaggio non sia oggetto di attività a rischio di contaminazione; qualora venissero effettuate lavorazioni, le acque meteoriche dilavanti l'area esterna utilizzata dovranno essere gestite come acque di lavaggio potenzialmente contaminate e quindi avviate al serbatoio di raccolta esterno;
- la pavimentazione della piazzola adibita all'attività di lavaggio sia mantenuta in buon stato di pulizia ed integrità, priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di garantirne l'impermeabilità ed evitare quindi infiltrazioni negli strati superficiali del suolo ed in mare di acque contaminate;
- poiché l'attività di riutilizzo in situ delle acque reflue non è soggetta ad alcun divieto assoluto (rif. Parere del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 158381 del 4 Ottobre 2023), le acque reflue derivanti dall'attività di lavaggio delle imbarcazioni e dal lavaggio della piazzola potranno essere riutilizzate in situ nell'ambito della medesima attività, previo eventuale sedimentazione tramite agenti flocculanti, finché compatibili con il suddetto riutilizzo;
- le acque reflue derivanti dall'attività di lavaggio delle imbarcazioni e dal lavaggio della piazzola non più riutilizzabili in situ nell'ambito della medesima attività, e le eventuali acque di sentina siano raccolte e gestite quali rifiuti liquidi; i fanghi depositati sul fondo del serbatoio nelle fasi di decantazione dovranno essere periodicamente rimossi e smaltiti come rifiuto; lo smaltimento ex situ dei rifiuti dovrà avere una cadenza almeno annuale dalla data di produzione, per mezzo di apposita Società autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento, comprese le analisi di caratterizzazione del rifiuto eseguite per ogni conferimento annuale e/o per ogni variazione significativa del processo, dovrà essere conservata dal Titolare (produttore del rifiuto) e messa a disposizione su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di tre anni;
- sia effettuata in modo sistematico la pulizia dell'area adibita al lavaggio delle imbarcazioni e delle relative canaline di scolo, ogni qual volta venga terminata l'attività che abbia prodotto acque reflue e/o lo sporco delle superfici interessate; la pulizia dell'area dovrà essere eseguita con spazzamento e successivamente con lancia a pressione, al fine di rimuovere ogni residuo di lavorazione; i detriti ed i residui di lavorazione dovranno essere adeguatamente raccolti e gestiti tramite smaltimento come rifiuti;
- l'area esterna su cui vengono effettuate manutenzioni e/o verniciature sia, qualora possibile, isolata dal suolo per evitarne lo sporco; in ogni caso tali superfici dovranno essere pulite accuratamente al termine di tali attività, al fine di evitare una possibile contaminazione delle



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

acque meteoriche dilavanti l'area;

- in assenza di lavorazioni, l'area esterna sia tenuta sgombra da prodotti, materiali e da attrezzature che potrebbero essere potenziale fonte di contaminazione; tutti i prodotti chimici, a fine lavorazione, dovranno essere riposti nell'apposito magazzino al coperto e chiuso a chiave;
- durante le attività di lavaggio imbarcazioni, carene, pulizia area di lavaggio e griglie di scolo, le saracinesche siano posizionate in modo tale da garantire il deflusso delle acque reflue nel pozzetto di raccolta ed infine nel serbatoio esterno di raccolta, impedendo il convogliamento delle stesse nella "tubazione interrata" dedicata al deflusso delle acque meteoriche non contaminate in mare;
- al termine di ogni ciclo di lavaggio imbarcazioni, carene, pulizia area di lavaggio e griglie di scolo, ovvero durante i periodi di fermo delle attività di lavaggio, sia temporaneo che stagionale, il pozzetto di raccolta sia coperto e le saracinesche siano posizionate in modo tale da deviare il deflusso delle acque meteoriche non contaminate nello specchio marittimo antistante attraverso la "tubazione interrata" dedicata, impedendo il convogliamento delle stesse nel pozzetto di raccolta e nel serbatoio esterno;
- l'intera rete di captazione e raccolta delle acque reflue, inclusi i pozzetti di raccolta, siano mantenuti perfettamente efficienti e costantemente liberi da detriti e residui di lavorazioni;
- la pompa di rilancio, le saracinesche e la strumentazione asservita al sistema di gestione e raccolta delle acque reflue siano sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne l'efficienza;
- il grado di riempimento del serbatoio esterno di accumulo delle acque reflue sia mantenuto tale da garantire sempre un volume utile alla raccolta dei reflui prodotti dalle attività di lavaggio e manutenzione natanti svolte nell'area esterna dedicata;
- presso il Cantiere siano disponibili appositi materiali assorbenti (quali sepiolite, sabbia, panne assorbenti), da utilizzare in occasione di eventuali spandimenti accidentali di liquidi potenzialmente inquinati; tali materiali dovranno poi essere gestiti tramite smaltimento come rifiuti;
- il deposito temporaneo dei rifiuti solidi e liquidi prodotti dalle attività di manutenzione sia allestito e gestito secondo i requisiti di legge;
- ogni modifica del sistema di gestione e raccolta delle acque reflue sia comunicata alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque fornendo una breve relazione con report fotografico degli interventi di modifica eseguiti;
- il personale e tutti gli eventuali operatori, anche di Ditte esterne, siano adeguatamente formati relativamente alle modalità operative per evitare potenziali contaminazioni e alla gestione del sistema di raccolta delle acque reflue;

INVIA

il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Camogli per la successiva trasmissione a:

- Cantiere Navale di Camogli S.r.l.;
- Comune di Camogli;
- ASL 3 Genovese;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

– ARPAL.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato adottato in giorni 118 dalla data di perfezionamento dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata tramite S.U.A.P. in data 28.06.2024, tenuto conto della sospensione termini pari a 20 giorni (dal 13.08.2024 al 23.08.2024 + 10 gg) per procedura art.10 bis, L.241/1990 e ss.mm.ii..

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**